

UGUCCIONI c. ITALIA
Decisione - ricorso n. 37408/03
sezione II[^], 12 febbraio 2008

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nella Provincia di Pesaro che veniva occupato da parte dell'A.N.A.S. per la costruzione di un'autostrada a seguito di autorizzazione concessa dal Prefetto.

Il Tribunale di Pesaro, investito dal ricorrente della questione, si pronunciava con sentenza del 19 ottobre 1999, dichiarando la proprietà del terreno in capo alla Pubblica Amministrazione per effetto dell'accessione invertita derivante dalla costruzione dell'autostrada, e riconoscendo al ricorrente un'indennità nella misura di Euro 20,65 al mq., trattandosi di una occupazione illegittima. In data 13 ottobre 2001, il ricorrente depositava un ricorso per l'irragionevole durata della suddetta procedura dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila, in virtù dell'art. 3 della legge n. 89/2001 (Legge Pinto). Con decreto depositato in data 22 gennaio 2002, la Corte di appello riconosceva la somma di Euro 2 065,83 a titolo di danno morale. Il ricorrente ha omissis di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione.

DIRITTO

Il ricorrente con ricorso introdotto in data 3 novembre 2000 ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articolo 6 § 1 per la eccessiva durata del procedimento interno e per la mancanza di efficacia del rimedio offerto dalla legge Pinto;
2. articolo 1 del Protocollo n. 1, in relazione alla incompatibilità con detta norma del modo in cui si è avvenuta la privazione dei terreni di sua proprietà.

Nelle more, le parti sono giunte ad una definizione del giudizio in via amichevole, in quanto il ricorrente ha accettato la somma di Euro 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché per le spese legali relative alla presente procedura.

Tale importo dovrà essere versato nei tre mesi successivi alla notifica della decisione della Corte, dopo i quali dovrà essere versato un interesse moratorio secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali, sino all'effettivo soddisfo.

RADIAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO

La Corte ha preso atto del regolamento amichevole al quale sono pervenute le parti, ed ha considerato tale accordo ispirato al rispetto dei diritti dell'uomo, come riconosciuti dalla CEDU e dai suoi Protocolli.

Pertanto la Corte ha ritenuto di porre fine all'applicazione dell'art. 29 § 3 e, conseguentemente, di radiare la causa dal ruolo.